



COMUNE DI TRANI  
n. 1376 del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente  
pubblicato all'Aibg Pretoric di questo Comune  
dal 08-05-18 al 23-05-18  
e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, \_\_\_\_\_  
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

Città di Trani  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**  
**Segreteria Comando**

Proposta n. 112 del 06/05/2018

**Ordinanza n. 52 del 06/05/2018**

Oggetto: **PROCESSIONE DEL CROCIFISSO - TRASLAZIONE**

**II DIRIGENTE**

**A R E A P O L I Z I A L O C A L E**

**Vista** l'istanza presentata dal Sac. Francesco La Notte nella sua qualità di Parroco della Parrocchia San Giuseppe in data 26 aprile 2018, accusata in arrivo al protocollo in data 27.04.18 al n.12873, con la quale si chiede l'autorizzazione a poter svolgere la processione di traslazione del Crocifisso di Colonna dalla Chiesa di San Giuseppe al Santuario di Sant'Antonio i giorni 7 e 8 maggio 2018, lungo un itinerario come di seguito specificato.

**Ravvisata** la necessità di consentire lo svolgimento della processione nelle varie fasi in sicurezza, salvaguardando la pubblica e privata incolumità dei partecipanti assicurando in ogni caso la viabilità sui percorsi alternativi;

**Visto** l'art.7 del D. Lgs. del 30.04.1992 n.285;

**Visto** il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495;

**Vista** la nota n°14093 Prot. Gen. del 05/04/2004 a firma del Responsabile dell'Ufficio Legale del comune di Trani, parte integrante del presente provvedimento;

**Fatto** salvo il rilascio di eventuali e ulteriori autorizzazioni e/o nulla osta da parte di altri Uffici Comunali competenti per materia e/o comunicazioni alla autorità di P.S.;

**Visto** l'art. 107 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267;

**Visto** il Decreto Sindacale del 1 giugno 2017 Prot n.19154;

**ORDINA**

1. Il giorno 7 maggio 2018 dalle ore 20.00, fino al termine della "processione", e comunque non oltre le ore 21.00, nelle sotto elencate vie:
  - Via De Robertis – Chiesa di San Giuseppe
  - Corso Vittorio Emanuele – Chiesa di Sant'Antonio
1. Il giorno 8 maggio 2018 dalle ore 18.00, fino al termine della "processione", e comunque non oltre le ore 19.00, nelle sottoelencate vie:
  - Corso Vittorio Emanuele – Chiesa di Sant'Antonio
  - Via Nicola De Roggero –ingresso secondario della Chiesa di San Giuseppe

Sia adottato il seguente provvedimento di modifica temporanea della viabilità:

**SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, in occasione del transito dei partecipanti alla processione.**

## AVVERTE

Si evidenzia fin d'ora che la manifestazione in oggetto, non sarà scortata dalla Polizia Locale, in quanto il Comando non è in grado di poter assicurare, con il personale a disposizione per il giorno indicato, un servizio di scorta e tantomeno un servizio di vigilanza lungo il percorso.

**Il responsabile dell'organizzazione della manifestazione deve adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e dal suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione.**

L'organizzatore assume ogni responsabilità derivante dalla cerimonia ed in particolare solleva il Comune di Trani da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, (compreso il personale di ausilio incaricato dall'organizzatore), dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo dell'organizzatore di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione citata derivati dallo svolgimento della cerimonia, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della cerimonia, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

**In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dall'Autorità di P.S. e dal Comando del Corpo di Polizia Municipale ai fini della tutela della sicurezza pubblica e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.**

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 (quindici).

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modifiche, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

A norma dell'art.8 della stessa Legge 241/1990 modificata dalla legge 11.02.2005 n° 15, si rende noto che responsabile del procedimento è il Cap. Domenico Miccoli.

Trani, 3 maggio 2018

**Il Responsabile del Servizio  
Cap. Domenico Miccoli**

**IL DIRIGENTE  
DEL AREA POLIZIA LOCALE E  
PROTEZIONE CIVILE  
Leonardo Cuocci Martorano**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Leonardo Cuocci Martorano;1;4503740